



Comune di Pagani

Provincia di Salerno

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE ED UTILIZZO
DELLO
STEMMA COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2016

I N D I C E

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

ART. 5 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

ART. 7 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

ART. 8- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Pagani (SA).

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale ecc.) attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Art. 4 - Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;

- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;

- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;

- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;

- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 5 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 qualora questi abbiano un valore pubblico;

2. **Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco e al Responsabile del Settore Affari Istituzionali ed Organizzazione, devono essere presentate almeno 30 giorni prima**

della data dell'evento da patrocinare, sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, e devono illustrare dettagliatamente i contenuti delle iniziative, finalità, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta e completa indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini, devono essere presentate nella forma di cui all'allegato modulo reperibile sul sito del Comune www.comunedipagani.it; devono essere valutate dal Settore Affari Istituzionali ed Organizzazione e non comportanti oneri o benefici di alcun tipo, possono essere accolte ed **autorizzate dal Sindaco con proprio decreto**, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza dell'iniziativa alle finalità del Comune ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito delle aree di intervento indicate nell'art. 4;

3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Città di Pagani", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.

4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. La concessione del patrocinio non comporta né spese a carico del bilancio dell'ente, né concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali).

6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale;

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda;

8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Pagani (SA), senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

9. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 6 - Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Pagani (SA).

Art. 7 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Pagani (SA) venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Art. 8 - Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale verrà pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo.